

TI_GERICHTE 11.2001.116 vom 7. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.116

FR: TI_GERICHTE 11.2001.116 du 7 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.116 del 7 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il convenuto acclude all'appello nuovi documenti sulla sua situazione finanziaria. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423 b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisoriale (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 10 luglio 2002 in re C., consid. 2, massima pubblicata in: www.ti.ch/icca). Per queste ultime procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, sempre che non sussistano contestazioni riguardo a figli minorenni (nel qual caso si applica il principio inquisitorio illimitato: DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Nella fattispecie è litigioso unicamente, in questa sede, il contributo per la moglie, non disciplinato dal principio inquisitorio, onde l'improponibilità di nuove prove. Tutt'al più, dandosi mutate circostanze, le misure adottate potranno essere modificate in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 8 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2^a edizione, n. 8 seg. ad art. 179 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323 n. 783; Stettler/Germani, Droit civil III, 2^a edizione, pag. 266 n. 413).

E. 2

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisoriale (DTF 126 III 497), così come nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (DTF inedita del 9 luglio 2002 in re R., 5P.199/2002, consid. 2 con richiamo di giurisprudenza). Nel caso specifico la figlia _____, che ha compiuto i 13 anni il 7 febbraio 2002, è stata ascoltata in prima sede dal Pretore (verbale del 20 marzo 2001, nel fascicolo verde). Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato. Non v'è d'altro canto ragione perché questa Camera disponga una nuova audizione della ragazza, ove appena si consideri che, in appello, è litigioso solo il contributo alimentare per la moglie. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.

E. 3

L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore

dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisorio dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. Il principio del clean break cui allude il marito (appello, pag. 1 in fondo) riguarda il divorzio e non è pertinente. Ora, giusta l'art. 137 cpv. 2 CC l'ammontare dei contributi si calcola in base al riparto dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/ Geiser , op. cit., n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I , op. cit., n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii). In caso di ammanco, al debitore del contributo va garantito almeno il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

E. 4

Litigioso in appello rimane soltanto, come detto, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 4900.– mensili e quello della moglie in fr. 900.– mensili (aumentato a fr. 1200.– mensili dal 1° luglio 2001). Circa i fabbisogni, egli ha calcolato quello minimo del marito in fr. 3120.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese d'alloggio fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 211.70, ammortamento di debiti verso terzi fr. 1100.–, onere fiscale fr. 200.–), ridotti a fr. 2420.– mensili dal 1° settembre 2001 per decadenza di taluni debiti, quello minimo della moglie in fr. 2270.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, spese d'alloggio fr. 740.–, premio della cassa malati fr. 230.–, onere fiscale fr. 50.–), aumentati a fr. 2670.– mensili dal 1° settembre 2001 per l'insorgere di un debito verso terzi, e quello in denaro della figlia in fr. 1100.–. Sulla base di tali dati il Pretore ha posto a carico del convenuto, dal 1° aprile 2001, un contributo per la moglie di fr. 680.– mensili (aumentato a fr. 1380.– mensili dal 1° settembre 2001) e uno per la figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 1100.– mensili.

E. 5

L'appellante lamenta anzitutto di aver dovuto contrarre ulteriori debiti (non considerati dal Pretore) per onorare i propri obblighi alimentari nel primo semestre del 2000, facendo valere in sostanza che la gratifica di fr. 6225.–, computata dal primo giudice nella media delle sue entrate, gli è stata corrisposta solo nel mese di giugno di quell'anno (appello, pag. 2 a metà). La doglianza esula dall'attuale giudizio, ove si consideri che il Pretore ha obbligato il convenuto a versare contributi alimentari per moglie e figlia solo a partire dal 1° aprile 2001 (decreto cautelare del 30 marzo 2001, dispositivo n. 1; sentenza impugnata, dispositivi n. 3 e 4). Si aggiunga che l'interessato non indica neppure l'ammontare degli

asseriti debiti contratti per sovvenire ai propri obblighi alimentari, sicché la censura appare finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

E. 6

L'appellante adduce inoltre di aver dovuto pagare nel marzo del 2001 non meno di fr. 3000.– alla _____ Bank a titolo di “ammenda”, per evitare una procedura di pignoramento nei suoi confronti. Rileva altresì che la moglie, pur essendo stata parimenti escussa dall'istituto bancario, non ha versato nulla fino al settembre del 2001, sicché la _____ Bank esigerà verosimilmente un aumento del rimborso rateale dai fr. 400.– fissati dal Pretore a fr. 600.–/800.– mensili dal 1° ottobre 2001. Il paventato incremento dell'onere nei confronti della _____ Bank non trova tuttavia alcun riscontro nel fascicolo processuale. Lo stesso appellante si limita per altro a definire l'aumento come “presumibile” (appello, pag. 3 in alto). Ne discende che la valutazione del Pretore – a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – resiste alla critica. Dandosi il caso, l'interessato potrà sempre chiedere un adeguamento del contributo alimentare alle mutate circostanze (sopra, consid. 1).

E. 7

L'appellante si duole dipoi che il primo giudice abbia stralciato dal suo fabbisogno minimo, dopo il 31 agosto 2001, l'ammortamento di debiti personali nei confronti del _____ e della _____ Bank, per complessivi fr. 600.– mensili. A suo avviso il Pretore avrebbe confuso il debito “_____d” nei confronti del _____ con un altro debito inerente all'uso della carta di credito “_____” (appello, pag. 3 verso il basso). Se non che, tutto si ignora sulla natura dei debiti evocati dall'interessato. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale una prova qualsiasi o un indizio atto a dimostrare – o a rendere quanto meno verosimile – che tali debiti siano stati contratti per esigenze familiari o con l'accordo della moglie (cfr. DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con riferimenti). Il Pretore medesimo ha espresso dubbi al riguardo (sentenza impugnata, pag. 10 verso l'alto). Né giova al marito prevalersi del fatto che l'istante abbia adoperato in talune occasioni le carte di credito di lui durante la comunione domestica (interrogatorio formale della moglie, verbale del 22 giugno 2001, pag. 11, risposta n. 9), dato che i nuovi debiti adombrati in appello sono successivi alla separazione. La moglie non avendo impugnato il giudizio del Pretore, all'appellante può essere riconosciuto in definitiva l'ammortamento dei debiti menzionati nella sentenza di primo grado, ossia fr. 700.– mensili fino al 31 agosto 2001. Per il resto, la pretesa è destinata all'insuccesso.

E. 8

L'appellante richiama per finire l'esistenza di imposte arretrate e di ulteriori debiti verso terzi, in particolare nei confronti delle ditte _____, _____ e _____, come pure delle Aziende municipalizzate di _____. Per sopperire a tali oneri egli rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno minimo di ammortamenti per complessivi fr. 300.– mensili (appello, pag. 3 a metà e pag. 5). Agli atti non v'è traccia però dell'obbligo per l'interessato di far fronte a siffatti rimborsi rateali. A un esame di verosimiglianza (sopra, consid. 3), simili esborsi non possono dunque essere riconosciuti.

E. 9

L'appellante non contesta il fabbisogno della figlia, fissato dal primo giudice in fr. 1100.– mensili. Il problema è che già a prima vista però tale importo riesce inadeguato. La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel gennaio del 2000, indica per un figlio unico in età compresa fra i 12 e i 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. La posta per “cura e educazione” (fr. 300.– mensili dal compimento dei 12 anni d'età) va invero ridotta a fr. 150.– mensili per tener conto del fatto che all'affidataria è stata imputata un'attività lucrativa a metà tempo (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). A un giudizio sommario anche l'onere di alloggio stimato dal Pretore in fr. 210.– mensili (anziché fr. 310.– mensili) in base al costo effettivo dell'appartamento coniugale (doc. D) può rimanere invariato. Contrariamente all'opinione del primo giudice, non si giustifica per converso alcuna riduzione percentuale del fabbisogno in denaro. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 non sono infatti più commisurate al costo della vita nell'area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 in basso) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà). Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il fabbisogno in denaro della figlia minorene dev'essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– fissati dal primo giudice a fr. 1670.– mensili (fr. 1920.– secondo le citate raccomandazioni, meno fr. 150.– per la cura e l'educazione prestate dalla madre in natura, meno fr. 100.– per il minor costo dell'alloggio).

E. 10

Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:

Periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001 reddito del

marito	fr. 4900.– reddito della
moglie	fr. 900.– fr. 5800.– mensili fabbisogno minimo
del marito	fr. 3120.– fabbisogno minimo della
moglie	fr. 2270.– fabbisogno in denaro della
figlia	fr. 1670.– fr. 7060.– mensili
ammanco	fr. 1260.– mensili Il marito può
conservare per sé (fabbisogno minimo)	fr. 3120.– mensili, dovrebbe corrispondere
alla moglie: fr. 2270.– (fabbisogno) ./.	fr. 900.– (reddito proprio) fr. 1370.– mensili e
versare per la figlia (assegni familiari compresi)	fr. 1670.– mensili. Il reddito
coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: I CCA, sentenza del 9 settembre 2002 in re B., consid. 11 con rinvii). Ne risulta quanto segue: somma a	
disposizione del marito: fr. 4900.– (reddito) ./.	fr. 3120.– (fabbisogno) fr.
1780.– mensili somma dovuta: fr. 1370.– + fr. 1670.–	fr. 3040.– mensili
contributo per la moglie: fr. 1370.– x (1780.– : 3040.–)	fr. 800.– mensili contributo per la
figlia (assegni familiari compresi): fr. 1670.– x (1780.– : 3040.–)	fr. 980.– mensili. Dato che

i coniugi non contestano il contributo alimentare per _____, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili, non sussistono ragioni per intervenire d'ufficio a scapito della figlia minorenni. Donde un contributo per la moglie di fr. 680.– (somma a disposizione del convenuto fr. 1780.–, meno il contributo per la figlia di fr. 1100.–). Su questo punto, la sentenza impugnata merita dunque conferma. Periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2001

reddito del marito	fr. 4900.–	reddito della
moglie	fr. 1200.–	fr. 6100.– mensili
del marito	fr. 3120.–	fabbisogno minimo della
moglie	fr. 2270.–	fabbisogno in denaro della
figlia	fr. 1670.–	fr. 7060.– mensili
ammanco		fr. 960.– mensili

Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3120.– mensili, dovrebbe corrispondere alla moglie: fr. 2270.– (fabbisogno) ./ fr. 1200.– (reddito proprio) fr. 1070.– mensili e versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili. Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta quanto segue: somma a disposizione del marito: fr. 4900.– (reddito) ./ fr. 3120.– (fabbisogno) fr. 1780.– mensili somma dovuta: fr. 1070.– + fr. 1670.– fr. 2740.– mensili contributo per la moglie: fr. 1070.– x (1780.– : 2740.–) fr. 695.– mensili contributo per la figlia (assegni familiari compresi): fr. 1670.– x (1780.– : 2740.–) fr. 1085.– mensili. Dato che i coniugi non contestano il contributo alimentare per _____, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili, non sussistono ragioni per intervenire d'ufficio a scapito della figlia minorenni. Donde un contributo per la moglie di fr. 680.– (somma a disposizione del convenuto fr. 1780.–, meno il contributo per la figlia di fr. 1100.–). Anche per tale periodo la sentenza impugnata merita quindi conferma. Periodo dal 1° settembre 2001 in poi

reddito del marito	fr. 4900.–	reddito della
moglie	fr. 1200.–	fr. 6100.– mensili
del marito	fr. 2420.–	fabbisogno minimo della
moglie	fr. 2670.–	fabbisogno in denaro della
figlia	fr. 1670.–	fr. 6760.– mensili
ammanco		fr. 660.– mensili

Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 2420.– mensili, dovrebbe corrispondere alla moglie: fr. 2670.– (fabbisogno) ./ fr. 1200.– (reddito proprio) fr. 1470.– mensili e versare per la figlia (assegni familiari compresi) fr. 1670.– mensili. Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. Ne risulta quanto segue: somma a disposizione del marito: fr. 4900.– (reddito) ./ fr. 2420.– (fabbisogno) fr. 2480.– mensili somma dovuta: fr. 1470.– + fr. 1670.– fr. 3140.– mensili contributo per la moglie: fr. 1470.– x (2480.– : 3140.–) fr. 1160.– mensili contributo per la figlia (assegni familiari compresi): fr. 1670.– x (2480.– : 3140.–) fr. 1320.– mensili. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il contributo alimentare per _____ dev'essere rivalutato d'ufficio dai fr. 1100.– mensili fissati dal Pretore a fr. 1320.– mensili, mentre quello della moglie va ridotto di conseguenza a fr. 1160.– mensili (anziché fr. 1380.– mensili). L'appello va pertanto accolto entro questi limiti.

E. 11

L'appellante afferma da ultimo che il proprio reddito è stato fissato tenendo conto della già citata gratifica di fr. 6225.– e di un rimborso spese di fr. 1000.– mensili, che non gli saranno

più versati in futuro. Egli non contesta tuttavia l'ammontare dello stipendio netto stabilito dal primo giudice (fr. 4900.– mensili). Anzi, si diparte da tale importo per calcolare il reddito della famiglia (appello, pag. 4 in fondo e pag. 5 seg.). L'argomentazione è dunque senza oggetto. L'appellante si limita per il resto a contrapporre al quadro delle entrate e delle uscite familiari un proprio conteggio della situazione finanziaria, senza spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe errata. Carente di motivazione, su questo punto l'appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).

E. 12

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce in parte vittorioso sulla riduzione del contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2001, ma si vede aumentare d'ufficio – nella stessa misura – quello per la figlia. Appare equo pertanto addebitargli quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurate alla stringatezza delle osservazioni all'appello. Nel complesso il giudizio attuale non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali di prima sede, che possono rimanere invariati. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 3. A titolo di contributo alimentare per la moglie, _____ è tenuto a versare anticipatamente, entro il cinque di ogni mese: fr. 680.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001, fr. 1160.– mensili dal 1° settembre 2001. Il maggior importo versato potrà, dandosi il caso, essere compensato con i contributi futuri. 4. A titolo di contributo alimentare per la figlia _____, _____ è tenuto a versare anticipatamente alla madre, entro il cinque di ogni mese: fr. 1100.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2001, e fr. 1320.– mensili dal 1° settembre 2001, assegni familiari compresi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– da anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di _____ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione a: – _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.